

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 22 febbraio 2013

In Aosta, il giorno ventidue (22) del mese di febbraio dell'anno duemilatredici con inizio alle ore otto e otto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Leonardo LA TORRE

Albert LANIECE

Ennio PASTORET

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'Istruzione e Cultura sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione e che l'Assessore Marco VIERIN interviene alle ore 9.01, dopo l'approvazione della deliberazione n. 290.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **273** OGGETTO :

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI ULTERIORI TRASFERIMENTI FINANZIARI, ASSEGNATI DALLO STATO ALLA REGIONE A FAVORE DEI COMUNI, A COMPENSAZIONE DEI MINORI INTROITI DERIVANTI DALL'ESCLUSIONE DALL'ICI DELL'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2012. FINANZIAMENTO DI SPESA.

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (*Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2008, sia esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Evidenzia che il comma 4 di tale articolo prevede che la diminuzione del gettito ICI sia rimborsata ai singoli Comuni, con oneri a carico del bilancio dello Stato, e che i rimborsi per i Comuni ricompresi nelle Regioni a statuto speciale, ad eccezione delle Regioni Sardegna e Sicilia, e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, siano disposti a favore di tali enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai Comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Sottolinea che il comma 32 dell'art. 77 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 4, del d.l. 93/2008, i Comuni trasmettano al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito ICI per l'anno 2008 entro il 30 aprile 2009, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero, rinviando pertanto a tale certificazione la determinazione definitiva delle spettanze.

Precisa che con decreto del Ministero dell'interno 1° aprile 2009 è stato approvato tale modello e sono state disciplinate le modalità di compilazione da parte dei Comuni interessati.

Sottolinea che la Direzione finanza e contabilità degli enti locali, ora Struttura finanza e contabilità enti locali, ha reso noto di aver provveduto, nel corso del mese di maggio 2009, a inviare al Ministero dell'interno, per via telematica, i dati delle certificazioni definitive trasmesse dai Comuni valdostani, come richiesto dal succitato decreto e che l'importo complessivo certificato è pari ad euro 6.668.549,30.

Precisa che lo Stato, per far fronte agli oneri derivanti dal trasferimento compensativo spettante ai Comuni per l'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ha stanziato, per i Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta, euro 6.668.487,45 per l'anno 2008 ed euro 6.667.588,46 annui per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Rammenta che con deliberazioni n. 2606 in data 5 settembre 2008, n. 278 in data 6 febbraio 2009, n. 2011 in data 17 luglio 2009, n. 2502 in data 17 settembre 2010, n. 1197 in data 20 maggio 2011, n. 2204 in data 23 settembre 2011 e n. 388 del 24 febbraio 2012 la Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali, ha stabilito l'assegnazione dei trasferimenti compensativi ai Comuni per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 secondo gli importi stabiliti dallo Stato, in relazione alla particolare tipologia di tali erogazioni.

Ricorda che l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*)

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*), in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Sottolinea che il comma 14 dell'articolo 13 del d.l. 201/2011 ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'articolo 1 del d.l. 93/2008, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli Comuni ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Rileva che, di conseguenza, ai Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta spetta ancora il trasferimento compensativo ICI per l'anno 2012 nonostante la sostituzione di tale tributo con l'IMU.

Evidenzia, inoltre, che l'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha previsto al suo interno una serie di disposizioni la cui applicazione ha comportato un allargamento della base imponibile e di conseguenza un potenziale maggior gettito in materia di ICI a favore dei Comuni ed in particolare:

- i commi da 33 a 35 hanno stabilito la procedura attraverso la quale l'Agenzia del territorio, in collaborazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali;
- il comma 36 ha determinato la procedura per l'individuazione dei fabbricati iscritti in catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto;
- il comma 38 ha previsto la denuncia in catasto dei fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità a seguito delle modifiche, introdotte dal comma 37 dello stesso art. 2, relative ai requisiti di cui all'art. 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- i commi da 40 a 44 hanno stabilito la procedura per l'iscrizione in catasto delle unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, che, però, presentano autonomia funzionale e reddituale;
- il comma 45 ha disposto la rivalutazione nella misura del 40 per cento, a decorrere dal 3 ottobre 2006, del moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'art. 52 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B.

Precisa, inoltre, che la medesima norma, ai commi 39 e 46, ha stabilito la riduzione dei trasferimenti erariali, in favore dei singoli Comuni, in misura pari al maggior gettito dell'ICI "ex-rurale" derivante dalle citate disposizioni, sulla base di una certificazione da parte del Comune interessato, definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

Rileva che i Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta, così come quelli della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, non avevano certificato, nell'anno 2008, i presunti maggiori introiti relativi all'anno 2007, in quanto non beneficiari dei trasferimenti erariali, fatta eccezione per alcune limitate e specifiche erogazioni.

Evidenzia che, successivamente, la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010*) ha previsto, all'art. 2, comma 24, la trasmissione da parte dei Comuni di una ulteriore specifica certificazione del maggior gettito dell'ICI "ex-rurale" accertato a tutto l'anno 2009, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

Sottolinea, inoltre, che l'art. 4, comma 4-quater, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (*Interventi urgenti concernenti Enti locali e Regioni*), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che ha modificato l'art. 2 della sopra richiamata legge 191/2009, ha esteso anche ai Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta, così come a quelli della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'obbligo di redigere un'apposita certificazione del maggior gettito ICI "ex-rurale" derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38 nonché da 40 a 45 dell'art. 2 del d.l. 262/2006, accertato a tutto l'anno 2009, con evidenziazione di quello relativo al solo anno 2007, e ha demandato alla Regione la definizione delle modalità di trasmissione della certificazione.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1179 in data 30 aprile 2010 con la quale sono state stabilite le modalità per la certificazione sopra citata ed in particolare è stato fissato al 31 maggio 2010 il termine per la trasmissione della stessa.

Sottolinea che la Direzione finanza e contabilità degli enti locali, ora Struttura finanza e contabilità enti locali, ha reso noto di aver provveduto, nel corso del mese di giugno 2010, a inviare al Ministero dell'interno i dati trasmessi dai Comuni, per un importo complessivo certificato pari ad euro 77.695,55 per l'anno 2007, utilizzabile anche per la determinazione del maggiore introito dell'anno 2008, e pari ad euro 213.857,78 per gli anni 2009 e successivi.

Precisa che il citato art. 2, comma 24, della legge 191/2009, come modificato dall'articolo 4, comma 4-quater, del d.l. 2/2010, ha previsto, altresì, che tali maggiori entrate siano recuperate da parte del Ministero dell'interno sulle somme trasferite alla Regione a titolo di rimborso del minor gettito dell'ICI riferita alle abitazioni principali.

Sottolinea che il comma 13 del sopra richiamato articolo 13 del d.l. 201/2011 ha stabilito che la riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 191/2009.

Precisa che lo Stato, per far fronte agli oneri derivanti dal trasferimento compensativo spettante ai Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esclusione

dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ha stanziato per l'anno 2012 euro 6.667.588,46 che corrisponde al 99,99% circa del minore introito certificato dai Comuni.

Richiama la nota prot. n. 005352 in data 4 aprile 2012 del Ministero dell'interno dalla quale risulta che il Ministero:

- ha provveduto, sulla base dei dati trasmessi dalla nostra Regione, ad effettuare sull'importo dei trasferimenti, spettanti ai Comuni a titolo di rimborso del minor gettito ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 2012, la riduzione per i maggiori introiti relativi all'ICI "ex-rurale" certificati ai sensi dell'art. 2, comma 24, della legge 191/2009 e riferiti agli anni 2011 e 2012 (il cui importo complessivo ammonta a euro 427.715,56);
- non ha potuto, per i Comuni di Gressoney-La-Trinité, Valgrisenche e Valsavarenche, provvedere all'intero recupero dei maggiori introiti degli anni 2011 e 2012 per insufficienza delle somme agli stessi attribuite per il trasferimento compensativo ICI abitazione principale dell'anno 2012.

Evidenzia che, nel mese di giugno 2012, il Ministero dell'interno ha effettuato la liquidazione alla Regione autonoma Valle d'Aosta di un acconto del trasferimento compensativo ICI abitazione principale per l'anno 2012 spettante ai Comuni, pari ad euro 3.121.161,91, al netto delle suddette riduzioni, secondo gli importi delle spettanze pubblicate sul sito internet del medesimo Ministero.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1559 in data 27 luglio 2012 ad oggetto: *"Definizione dei criteri di ripartizione dell'acconto dei trasferimenti finanziari, assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, a compensazione dei minori introiti derivanti dall'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per l'anno 2012. Introito di somma e impegno di spesa."*, con la quale è stato definito il criterio di ripartizione dell'acconto dei trasferimenti dell'anno 2012, al netto della riduzione per i maggiori introiti relativi all'ICI "ex-rurale" degli anni 2011 e 2012.

Precisa che nel mese di agosto 2012 la Struttura finanza e contabilità enti locali ha provveduto a liquidare le succitate somme.

Evidenzia, altresì, che, nel mese di novembre 2012, il Ministero dell'interno ha effettuato la liquidazione alla Regione autonoma Valle d'Aosta di ulteriori trasferimenti compensativi ICI abitazione principale per l'anno 2012 per un importo di euro 3.121.161,57, al netto delle suddette riduzioni, secondo gli importi delle spettanze pubblicate sul sito internet del medesimo Ministero.

Precisa che la Struttura finanza e contabilità enti locali con provvedimento dirigenziale n. 5579 in data 12 dicembre 2012 ad oggetto: *"Introito di somma e impegno di spesa relativi all'ulteriore trasferimento assegnato dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni a compensazione dei minori introiti derivanti dall'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 2012."* ha provveduto ad introitare ed impegnare le somme versate dal Ministero dell'interno al fine del loro mantenimento a residuo passivo, in attesa di definire i criteri di riparto con successiva deliberazione.

Richiama l'art. 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*) che prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Richiama, altresì, la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 4 che prevede che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del d.lgs. 431/1989, provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea.

Sottolinea l'opportunità, in relazione alla particolare tipologia di tali erogazioni, di confermare i trasferimenti in oggetto ai Comuni per un totale di euro 3.121.161,57, secondo gli importi stabiliti dallo Stato, determinati sulla base delle certificazioni dei Comuni e che risultano dalla "Tabella A" allegata al presente provvedimento.

Precisa che l'entrata di cui trattasi è compresa nell'obiettivo n. 12040051 "Gestione di trasferimenti da destinare agli enti locali" e che la spesa è correlata all'obiettivo n. 12040008 "Partite di giro - 2.1.2.40".

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione;

preso atto del parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione espresso in data 13 febbraio 2013 dal Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura finanza e contabilità enti locali della Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di stabilire che gli ulteriori trasferimenti, per un importo complessivo di euro 3.121.161,57, assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni per l'anno 2012, a compensazione dei minori introiti relativi al gettito dell'imposta comunale sugli immobili (art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 126/2008 e art. 13, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011), calcolati al netto delle riduzioni per i maggiori introiti relativi all'ICI "ex-rurale" degli anni 2011 e 2012 (art. 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e art. 13, comma 13, del decreto-legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011), siano liquidati ai Comuni e siano ripartiti tra essi secondo gli importi che risultano dalla "Tabella A" allegata al presente provvedimento;
2. di finanziare la spesa di euro 3.121.161,57 (tremilioncentoventunmilacentosessantuno/57) per l'anno 2013 sul residuo passivo 72270 "Gestione fondi assegnati dallo Stato da trasferire agli enti locali", dettaglio 15292 "Trasferimenti ai Comuni di fondi assegnati dallo Stato compensativi dei minori introiti derivanti dall'esclusione dell'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale", del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2013/2015, che presenta la necessaria disponibilità (fondo di euro 3.121.161,57 impegnato con PD n. 5579 del 12 dicembre 2012, impegno n. 2012/8376).

TABELLA A - ULTERIORI TRASFERIMENTI ANNO 2012

| Denominazione Comune | Importo certificato in via definitiva dai Comuni | Spettanza 2012 determinata dal Ministero sulla base dello stanziamento | Riduzione per maggior gettito ICI "ex rurale" anno 2011 | Riduzione per maggior gettito ICI "ex rurale" anno 2012 | Spettanza 2012 al netto delle riduzioni | Importo liquidato quale acconto anno 2012 | Importo da liquidare quale ulteriore trasferimento anno 2012 |
|------------------------|--|--|---|---|---|---|--|
| | A | B | C | D | E (B - C - D) | F (E : 2) | G (E-F) |
| ALLEIN | 7.169,00 | 7.167,97 | 1.371,00 | 1.371,00 | 4.425,97 | 2.212,99 | 2.212,98 |
| ANTEY-SAINT-ANDRE' | 13.027,95 | 13.026,07 | 918,61 | 918,61 | 11.188,85 | 5.594,43 | 5.594,42 |
| AOSTA | 2.085.916,28 | 2.085.615,74 | 12.900,78 | 12.900,78 | 2.059.814,18 | 1.029.907,09 | 1.029.907,09 |
| ARNAD | 20.308,42 | 20.305,49 | 1.951,43 | 1.951,43 | 16.402,63 | 8.201,32 | 8.201,31 |
| ARVIER | 37.589,65 | 37.584,23 | 1.398,00 | 1.398,00 | 34.788,23 | 17.394,12 | 17.394,11 |
| AVISE | 7.730,72 | 7.729,61 | 499,97 | 499,97 | 6.729,67 | 3.364,84 | 3.364,83 |
| AYAS | 34.903,96 | 34.898,93 | 10.534,00 | 10.534,00 | 13.830,93 | 6.915,47 | 6.915,46 |
| AYMAVILLES | 90.776,32 | 90.763,24 | 2.805,63 | 2.805,63 | 85.151,98 | 42.575,99 | 42.575,99 |
| BARD | 3.134,00 | 3.133,55 | 711,06 | 711,06 | 1.711,43 | 855,72 | 855,71 |
| BIONAZ | 2.111,66 | 2.111,36 | 986,00 | 986,00 | 139,36 | 69,68 | 69,68 |
| BRISOGNE | 33.274,05 | 33.269,26 | 594,92 | 594,92 | 32.079,42 | 16.039,71 | 16.039,71 |
| BRUSSON | 32.976,00 | 32.971,25 | 5.726,54 | 5.726,54 | 21.518,17 | 10.759,09 | 10.759,08 |
| CHALLAND-SAINT-ANSELME | 22.522,91 | 22.519,66 | 3.849,47 | 3.849,47 | 14.820,72 | 7.410,36 | 7.410,36 |
| CHALLAND-SAINT-VICTOR | 17.443,12 | 17.440,61 | 916,00 | 916,00 | 15.608,61 | 7.804,31 | 7.804,30 |
| CHAMBAVE | 33.350,00 | 33.345,19 | 1.944,00 | 1.944,00 | 29.457,19 | 14.728,60 | 14.728,59 |
| CHAMOIS | 3.706,00 | 3.705,47 | 235,48 | 235,48 | 3.234,51 | 1.617,26 | 1.617,25 |
| CHAMPDEPRAZ | 17.057,47 | 17.055,01 | 1.297,00 | 1.297,00 | 14.461,01 | 7.230,51 | 7.230,50 |
| CHAMPORCHER | 12.160,47 | 12.158,72 | 1.281,32 | 1.281,32 | 9.596,08 | 4.798,04 | 4.798,04 |
| CHARVENSOD | 75.687,00 | 75.676,09 | 536,18 | 536,18 | 74.603,73 | 37.301,87 | 37.301,86 |
| CHATILLON | 228.467,70 | 228.434,78 | 17.536,00 | 17.536,00 | 193.362,78 | 96.681,39 | 96.681,39 |
| COGNE | 103.599,51 | 103.584,58 | 7.423,63 | 7.423,63 | 88.737,32 | 44.368,66 | 44.368,66 |
| COURMAYEUR | 288.699,86 | 288.658,26 | 15.271,80 | 15.271,80 | 258.114,66 | 129.057,33 | 129.057,33 |
| DONNAS | 105.170,27 | 105.155,12 | 7.844,15 | 7.844,15 | 89.466,82 | 44.733,41 | 44.733,41 |
| DOUES | 14.450,00 | 14.447,92 | 256,00 | 256,00 | 13.935,92 | 6.967,96 | 6.967,96 |
| EMARESE | 3.126,75 | 3.126,30 | 652,55 | 652,55 | 1.821,20 | 910,60 | 910,60 |
| ETROUBLES | 13.644,00 | 13.642,03 | 1.553,00 | 1.553,00 | 10.536,03 | 5.268,02 | 5.268,01 |
| FENIS | 72.120,28 | 72.109,89 | 498,33 | 498,33 | 71.113,23 | 35.556,62 | 35.556,61 |
| FONTAINEMORE | 12.124,46 | 12.122,71 | 1.401,68 | 1.401,68 | 9.319,35 | 4.659,68 | 4.659,67 |
| GABY | 39.585,13 | 39.579,43 | 1.225,82 | 1.225,82 | 37.127,79 | 18.563,90 | 18.563,89 |
| GIGNOD | 67.513,00 | 67.503,27 | 2.204,00 | 2.204,00 | 63.095,27 | 31.547,64 | 31.547,63 |
| GRESSAN | 173.912,59 | 173.887,53 | 5.084,36 | 5.084,36 | 163.718,81 | 81.859,41 | 81.859,40 |
| GRESSONEY-LA-TRINITE' | 12.880,23 | 12.878,37 | 6.562,25 | 6.562,25 | -246,13 | 0,00 | 0,00 |
| GRESSONEY-SAINT-JEAN | 71.607,75 | 71.597,43 | 9.552,97 | 9.552,97 | 52.491,49 | 26.245,75 | 26.245,74 |
| HONE | 45.012,92 | 45.006,43 | 1.907,67 | 1.907,67 | 41.191,09 | 20.595,54 | 20.595,55 |
| INTROD | 15.569,62 | 15.567,38 | 1.049,00 | 1.049,00 | 13.469,38 | 6.734,69 | 6.734,69 |
| ISSIME | 25.735,00 | 25.731,29 | 471,86 | 471,86 | 24.787,57 | 12.393,79 | 12.393,78 |
| ISSOGNE | 26.921,54 | 26.917,66 | 1.540,00 | 1.540,00 | 23.837,66 | 11.918,83 | 11.918,83 |
| JOVENCAN | 27.051,53 | 27.047,63 | 951,00 | 951,00 | 25.145,63 | 12.572,82 | 12.572,81 |
| LA MAGDELEINE | 1.302,68 | 1.302,49 | 61,01 | 61,01 | 1.180,47 | 590,24 | 590,23 |
| LA SALLE | 118.667,80 | 118.650,70 | 2.836,80 | 2.836,80 | 112.977,10 | 56.488,55 | 56.488,55 |
| LA THUILE | 56.880,00 | 56.871,80 | 4.410,54 | 4.410,54 | 48.050,72 | 24.025,36 | 24.025,36 |
| LILLIANES | 9.401,05 | 9.399,70 | 362,73 | 362,73 | 8.674,24 | 4.337,12 | 4.337,12 |
| MONTJOVET | 77.394,93 | 77.383,78 | 843,00 | 843,00 | 75.697,78 | 37.848,89 | 37.848,89 |
| MORGEX | 135.126,00 | 135.106,53 | 4.642,67 | 4.642,67 | 125.821,19 | 62.910,60 | 62.910,59 |
| NUS | 153.728,96 | 153.706,81 | 4.279,51 | 4.279,51 | 145.147,79 | 72.573,90 | 72.573,89 |
| OLLOMONT | 4.422,00 | 4.421,36 | 2.183,00 | 2.183,00 | 55,36 | 27,68 | 27,68 |
| OYACE | 2.367,00 | 2.366,66 | 223,00 | 223,00 | 1.920,66 | 960,33 | 960,33 |
| PERLOZ | 12.684,00 | 12.682,17 | 257,00 | 257,00 | 12.168,17 | 6.084,09 | 6.084,08 |
| POLLEIN | 62.952,21 | 62.943,14 | 502,00 | 502,00 | 61.939,14 | 30.969,57 | 30.969,57 |
| PONTBOSET | 2.004,00 | 2.003,71 | 327,18 | 327,18 | 1.349,35 | 674,68 | 674,67 |
| PONTEY | 36.182,02 | 36.176,81 | 154,38 | 154,38 | 35.868,05 | 17.934,03 | 17.934,02 |
| PONT-SAINT-MARTIN | 149.093,60 | 149.072,12 | 1.825,22 | 1.825,22 | 145.421,68 | 72.710,84 | 72.710,84 |
| PRE-SAINT-DIDIER | 108.968,22 | 108.952,52 | 2.658,43 | 2.658,43 | 103.635,66 | 51.817,83 | 51.817,83 |
| QUART | 239.000,00 | 238.965,56 | 2.709,34 | 2.709,34 | 233.546,88 | 116.773,44 | 116.773,44 |
| RHEMES-NOTRE-DAME | 1.835,62 | 1.835,36 | 77,90 | 77,90 | 1.679,56 | 839,78 | 839,78 |
| RHEMES-SAINT-GEORGES | 2.116,09 | 2.115,79 | 69,55 | 69,55 | 1.976,69 | 988,35 | 988,34 |
| ROISAN | 58.600,00 | 58.591,56 | 143,00 | 143,00 | 58.305,56 | 29.152,78 | 29.152,78 |
| SAINT-CHRISTOPHE | 290.140,52 | 290.098,72 | 7.840,12 | 7.840,12 | 274.418,48 | 137.209,24 | 137.209,24 |
| SAINT-DENIS | 8.400,00 | 8.398,79 | 408,00 | 408,00 | 7.582,79 | 3.791,40 | 3.791,39 |
| SAINT-MARCEL | 45.918,35 | 45.911,73 | 4.864,00 | 4.864,00 | 36.183,73 | 18.091,87 | 18.091,86 |
| SAINT-NICOLAS | 7.461,91 | 7.460,83 | 480,57 | 480,57 | 6.499,69 | 3.249,85 | 3.249,84 |
| SAINT-OYEN | 7.720,00 | 7.718,89 | 2.045,00 | 2.045,00 | 3.628,89 | 1.814,45 | 1.814,44 |
| SAINT-PIERRE | 157.738,92 | 157.716,19 | 2.056,49 | 2.056,49 | 153.603,21 | 76.801,61 | 76.801,60 |
| SAINT-RHEMY-EN-BOSES | 10.750,00 | 10.748,45 | 1.870,00 | 1.870,00 | 7.008,45 | 3.504,23 | 3.504,22 |
| SAINT-VINCENT | 305.440,83 | 305.396,82 | 1.383,30 | 1.383,30 | 302.630,22 | 151.315,11 | 151.315,11 |
| SARRE | 322.925,23 | 322.878,70 | 3.635,33 | 3.635,33 | 315.608,04 | 157.804,02 | 157.804,02 |
| TORGNON | 14.146,00 | 14.143,96 | 3.084,42 | 3.084,42 | 7.975,12 | 3.987,56 | 3.987,56 |
| VALGRISENCHÉ | 2.876,42 | 2.876,01 | 2.276,80 | 2.276,80 | -1.677,59 | 0,00 | 0,00 |
| VALPELLINE | 23.585,00 | 23.581,60 | 2.785,00 | 2.785,00 | 18.011,60 | 9.005,80 | 9.005,80 |
| VALSAVARENCHÉ | 1.463,35 | 1.463,14 | 995,00 | 995,00 | -526,86 | 0,00 | 0,00 |
| VALTOURNENCHÉ | 110.226,64 | 110.210,76 | 12.698,84 | 12.698,84 | 84.813,08 | 42.406,54 | 42.406,54 |
| VERRAYES | 44.018,99 | 44.012,65 | 1.926,26 | 1.926,26 | 40.160,13 | 20.080,06 | 20.080,07 |
| VERRES | 131.589,00 | 131.570,04 | 1.572,93 | 1.572,93 | 128.424,18 | 64.212,09 | 64.212,09 |
| VILLENEUVE | 53.384,84 | 53.377,15 | 1.926,00 | 1.926,00 | 49.525,15 | 24.762,58 | 24.762,57 |
| | 6.668.549,30 | 6.667.588,46 | 213.857,78 | 213.857,78 | | 3.121.161,91 | 3.121.161,57 |